

RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE:

- A) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%.
- B) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
- C) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
- D) Locali di residenza condotti da un massimo di due persone ultrasessantacinquenni, aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione minima e l'eventuale rendita della casa adibita ad abitazione ed accessori non superiore ad euro 500,00: riduzione pari al 50% .
- E) Unità abitative con un unico occupante, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dopo che lo stesso ha trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: esenzione dal pagamento del tributo.
- F) Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, a condizione che l'abitazione insista su un giardino o terreno avente una superficie di almeno mq.500: riduzione del 30%.

Modalità di applicazione delle riduzioni:

- Le riduzioni di cui ai punti A), B), C), D), E), si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- La riduzione di cui al punto F) è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita Dichiarazione Tari, con allegata apposita attestazione di avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Per l'anno 2015 è possibile presentare la richiesta di agevolazione fino al termine del 30 aprile 2015.

RIDUZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE:

A) Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti assimilati.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

Per «riciclo» si intende in generale ogni attività di recupero che consiste nella trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti e materiali anche diversi da quelli originari, e si rinvia a quanto

espressamente previsto dalle normative comunitarie.

La riduzione viene applicata nelle misure seguenti in relazione al rapporto tra il quantitativo documentato dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti dalla utenza non domestica:

- a) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti fino al 20%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 10%;
- b) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti compreso tra il 20,1% e il 40%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 20%;
- c) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 40,1% e il 60%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 40%.
- d) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 60,1 % e l' 80%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 60%.
- e) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 80,1 % e il 100%: Riduzione della tariffa nella quota variabile dell'80%.

Al fine di quantificare il quantitativo dei rifiuti prodotti da una determinata categoria economica, in mancanza di un'attestazione specifica prodotta dall'utenza non domestica, si prende come riferimento il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, riferito alla zona centro, così come applicato nel calcolo della tariffe. Tra i rifiuti avviati al recupero non vengono considerati gli imballaggi primari e secondari.

Al fine dell'applicazione della presente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno apposita dichiarazione per la richiesta della riduzione con i seguenti allegati:

- a) Attestazione relativa alla quantità e tipologia dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. Per la quantità complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale si farà riferimento ai coefficienti *Kd* relativi ad ogni attività economica, oppure se diversi, ad attestazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
- b) Copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Per usufruire della suddetta agevolazione è necessario presentare apposita istanza all'ufficio Tari.

B) Riduzioni per locali ed aree utilizzate dalle associazioni di volontariato:

Locali ed aree utilizzati dalle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e comunali del volontariato e destinati esclusivamente alle attività proprie delle associazioni: riduzione del 50%.

C) Riduzioni per locali utilizzati da associazioni e comunità adibite esclusivamente a centri di accoglienza, recupero terapeutico di tossicodipendenti, portatori di handicap:

Locali utilizzati dalle associazioni e comunità adibite esclusivamente a centri di accoglienza, recupero terapeutico di tossicodipendenti, portatori di handicap: esenzione dal pagamento del tributo;

D) Riduzioni per i locali destinati esclusivamente al culto religioso:

Locali esclusivamente destinati ed aperti al culto religioso, con esclusione di eventuali locali annessi ad uso abitazione: esenzione dal pagamento del tributo;

Modalità di applicazione:

Le agevolazioni di cui ai punti A), B) C) e D) devono essere richieste dai contribuenti e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

**RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
UBICATE IN ZONE NON SERVITE O PARZIALMENTE SERVITE:**

Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate fuori della zona servita, purchè di fatto non servita dalla raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- a) nella misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera 1000 metri.
- b) nella misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera 1000 metri.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. Nel caso di mancata richiesta viene comunque applicata per le annualità pregresse previa verifica dei requisiti da parte dell'ufficio Tari.

**RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
IN CASO DI INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:**

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.